

FONDAZIONE MOISO

STATUTO

Premesse

L'ente Fondazione MOISO è sorto come Opera Pia con lo scopo dell'istruzione, la custodia e l'educazione religiosa, morale e fisica dei fanciulli.

L'istituzione venne fondata nel 1850, eretta ad Ente Morale con Reale Decreto del 6 gennaio 1853 e successivamente riconosciuta Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB) ai sensi della legge 17 luglio 1890 n. 6972, con personalità giuridica.

Dalla sua fondazione all'anno 1919, ebbe un'esistenza molto stentata, disponendo solo di piccole azioni cittadine, di limitate contribuzioni da parte del Comune, della locale Congregazione di Carità e delle rette dei piccoli alunni. A sollevare l'Istituto dalle difficoltà economiche giunse l'eredità dell'acquese sig. Carlo Moiso, morto il 25 luglio 1916 a Buenos Aires, il quale a nome suo ed a ricordo del fratello Angelo, chiamava quale unico ed universale erede delle sue sostanze l'Asilo Infantile di Acqui Terme. L'Organo di Amministrazione deliberò nel 1929 di denominare l'Istituto "Asilo Infantile Carlo e Angelo Moiso" e di chiedere al Comune che la via prospiciente la nuova sede fosse dedicata ai fratelli Moiso.

Nel 1930 l'Amministrazione aggiungeva a tale denominazione quella di "Scuola Materna". Dal 1° ottobre 1932 al 30 giugno 2016, la Scuola Materna si è avvalsa dell'opera delle Suore appartenenti all'Ordine delle Figlie di Maria Ausiliatrice, le quali, seguendo il metodo del Sistema Preventivo di Don Bosco, cercarono di educare formando al rispetto e al vissuto dei valori universali: "buoni cristiani e onesti cittadini".

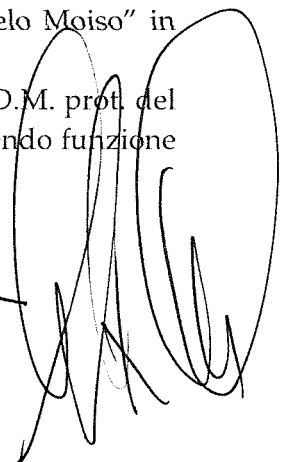
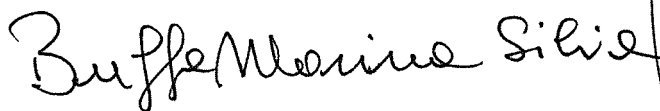
L'ente è stato poi inserito dalla Regione Piemonte nell'elenco delle istituzioni per le quali è stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, lo svolgimento in modo precipuo dell'attività inerente alla sfera educativo/religiosa.

A decorrere dell'anno scolastico 2001/2002 è stata riconosciuta Scuola Paritaria ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62.

Dal 2018 viene sostituita ufficialmente nella denominazione "Scuola Materna" con "Scuola dell'Infanzia".

L'istituzione, già in possesso di personalità giuridica di diritto pubblico (IPAB), con determinazione dirigenziale della Regione Piemonte DD. n. 1115/A1400A/2021 del 27/07/2021, in data 09.11.2021 è stata riconosciuta Fondazione di diritto privato ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile ed è stata iscritta al n. 1519 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private della Regione Piemonte, ai sensi del DPR n. 361/2000 e del Regolamento Regionale, con il conseguente riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato con il vincolo della destinazione del patrimonio e delle relative rendite alle attività previste da statuto e la variazione della denominazione da "Asilo Infantile Carlo e Angelo Moiso" in "Fondazione Moiso".

La Fondazione, riconosciuta Scuola Paritaria ai sensi della legge 62/2000, con D.M. prot. del 07/10/2002 n. 2789/1 è quindi parte del Sistema Nazionale di Istruzione, svolgendo funzione pubblica, e rivestendo un ruolo strategico.



TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO, NATURA E DISCIPLINA

Articolo 1 – Denominazione

1. È costituita una Fondazione denominata **FONDAZIONE MOISO**
2. La Fondazione, con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore [RUNTS], senza soluzione di continuità, assumerà la denominazione
" FONDAZIONE MOISO ETS".
3. Non vi sono vincoli di rappresentazione grafica nell'utilizzo della denominazione.
4. La Fondazione è disciplinata dalle norme del presente Statuto, essa si ispira e applica i principi del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico delle Fondazioni, nell'ambito del modello organizzativo disciplinato dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante il Codice del Terzo Settore [CTS] e dal codice civile, alle relative disposizioni di attuazione dello stesso e alle altre norme di legge in quanto applicabili.

Articolo 2 – Sede

1. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Acqui Terme.
2. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere costituite sedi secondarie, uffici e unità operative locali sia in Italia che all'estero.
3. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'articolo 11 comma 6 del presente Statuto.
4. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48 del CTS. Il Consiglio di Amministrazione potrà, altresì, istituire sedi operative con propria delibera senza che ciò implichi mutamento dello Statuto.

Articolo 3 – Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 4 – Scopi e finalità

1. La Fondazione non ha fine di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 mediante la costituzione di un patrimonio finalizzato all'educazione, istruzione e cura delle bambine e dei bambini

La Fondazione, pertanto, intende porre in essere le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere *del* D.Lgs. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000,

n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) (educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa);

i) (organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale);

l) (formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa);

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale);

esercitando le seguenti attività:

- Promozione delle attività educative e formative attraverso l'organizzazione e la gestione di scuola dell'infanzia e di tutti i servizi didattici e le attività connesse;
- Organizzazione e promozione di servizi socio educativi (nido e micronido, sezione primavera, centri estivi ricreativi, ecc.) in favore e a sostegno di bambini, minori, delle famiglie e della genitorialità in genere;
- Organizzazione e promozione di attività culturali di interesse sociale con finalità educative, nonché organizzazione e promozione di attività ed eventi culturali, artistici, ricreativi, incluse anche attività editoriali volte a sostenere le finalità della Fondazione;
- Organizzazione e promozione di attività formative, corsi, eventi e iniziative volte a prevenire la dispersione scolastica, il bullismo e a contrastare la povertà educativa sostenendo il successo scolastico e formativo.

Nello svolgimento dell'attività scolastica ed educativa, la Fondazione persegue l'educazione fisica, morale, intellettuale e religiosa delle bambine e dei bambini, ponendo al centro del suo operare i valori della vita, dell'accoglienza, della solidarietà e della libertà, in armonia con i principi della Costituzione Italiana. Riconosce nella famiglia il contesto primario irrinunciabile del bambino e promuove la collaborazione attiva scuola - servizio educativo - insegnanti - educatori - genitori.

Essa mantiene nell'esercizio dell'attività scolastica i rapporti con le pubbliche amministrazioni previsti all'ordinamento, anche per l'erogazione dei contributi previsti dalla normativa nazionale e regionale sulla parità e dalle relative convenzioni.

La scuola dell'infanzia e i servizi educativi, gestiti dalla Fondazione, accolgono le bambine e i bambini senza discriminazione alcuna, nel rispetto degli obblighi di accoglienza delle bambine e dei bambini con disabilità, della legge sulla parità scolastica e delle vigenti norme di settore.

Un apposito regolamento stabilisce le norme sulle modalità e sui requisiti di ammissione e frequenza alla scuola e ai servizi socioeducativi attivati, nonché i rapporti con il personale dipendente, le famiglie e le istituzioni operanti sul territorio.

Fauca

Buffe Marina Ori

2. La Fondazione può svolgere, altresì, attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del CTS e, pertanto, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, purché compatibili con la sua natura di Fondazione e gli scopi della medesima secondo i criteri e i limiti definiti dalle apposite leggi. Le attività diverse sono dettagliatamente individuate dall'Consiglio di Amministrazione della Fondazione con propria delibera.

3. La Fondazione può, inoltre, compiere ogni altro atto funzionale al perseguimento dei propri scopi e in linea con le disposizioni di legge applicabili.

Per il raggiungimento dei suoi scopi e in funzione strumentale la Fondazione potrà:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti a breve, medio o a lungo termine, fidi bancari, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati;
- b) la costruzione, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, nonché l'amministrazione e la gestione di beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- d) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni o altre forme associative, pubbliche o private, aventi scopi e finalità analoghe, affini, connesse o complementari ai propri;
- e) stipulare accordi, contratti e convenzioni con la Pubblica Amministrazione, centrale e periferica, con Enti, associazioni, fondazioni e soggetti privati sia italiani che stranieri.
- f) svolgere ogni altra attività, iniziativa o intervento idonei ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

4. Le attività della Fondazione saranno svolte in modo da garantire la tutela degli interessi contemplati dal presente Statuto, la trasparenza delle scelte e dei motivi delle stesse, l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

5. Alla Fondazione è fatto espresso divieto di svolgere funzioni creditizie e di svolgere attività in forme dalle quali possa derivare l'assunzione di responsabilità illimitata.

6. La Fondazione può, in ogni caso, svolgere l'attività di raccolta fondi così come definita dall'art. 7 del CTS e dalle altre disposizioni di legge che la regolano.

7. Nello svolgimento delle proprie attività, la Fondazione potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del CTS. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione, in tal caso, è obbligata alla tenuta di un apposito Registro nel quale iscriverà i volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale e provvederà ad assicurare tutti i volontari, ai sensi dell'art. 18 del CTS.

TITOLO II

PATRIMONIO E MEZZI

Articolo 5 – Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione, costituito dagli apporti in denaro e dai beni mobili e

immobili ricevuti in dotazione in sede di costituzione nonché, da eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Detto patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori, e acquisti destinati dal Consiglio di Amministrazione all'incremento patrimoniale;

3. La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti impegnandosi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria purché non in contrasto con le proprie finalità.

4. Il Patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il massimo rendimento possibile comunque compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

5. Il Patrimonio è composto da:

a) fondo di dotazione;

b) fondo di gestione.

Articolo 6 – Fondo di dotazione

1. Il **fondo di dotazione** è costituito:

a) dall'immobile in cui viene svolta l'attività istituzionale della Fondazione situato ad Acqui Terme in Via Fratelli Moiso, 28. Dati Catastali: Foglio 23 Part. 187 Cat. B5;

b) dai conferimenti in denaro, beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo e dalle elargizioni e dai contributi versati da enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, istituzioni nazionali e internazionali e da ogni altro bene, anche immateriale, che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;

c) dalle elargizioni ed erogazioni liberali e gratuite e dai lasciti testamentari che siano espressamente destinati al fondo di dotazione;

d) dalle rendite e avanzi di gestione non utilizzati che, con deliberazione dell'Consiglio di Amministrazione, siano espressamente destinate a incrementare il fondo di dotazione, anche mediante la costituzione di fondi di riserva.

2. Quando risulta che l'importo del patrimonio nella misura minima legale tempo per tempo prevista è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione e, nel caso di sua inerzia, l'Organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

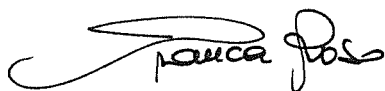
Articolo 7 – Fondo di gestione

1. Il **fondo di gestione** è utilizzato per l'attività istituzionale e quelle ad essa connesse e per il funzionamento della Fondazione stessa.

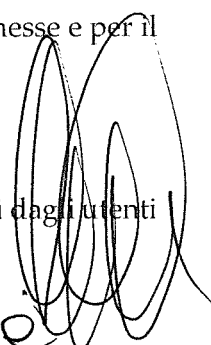
2. Costituiscono il fondo di gestione:

a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;

b) le rette, i corrispettivi o le quote di compartecipazione ai costi corrisposti dagli utenti



5
Beppe Marino Sirelli



dei servizi offerti nell'ambito delle attività di interesse generale;

- c) i contributi di Enti privati ed Enti pubblici, compresi i contributi riconosciuti alle scuole paritarie e quelli erogati dalle amministrazioni pubbliche per le attività socioeducative e sociali, realizzate anche in regime di accreditamento o convenzionamento o coprogettazione;
- d) le erogazioni liberali e gratuite da privati, donazioni e lasciti testamentari, salvo che siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
- e) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi;
- f) i proventi, i ricavi e le entrate eventualmente derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui, rispettivamente, agli artt. 5 e 6 del CTS;
- g) le somme pervenute mediante raccolte fondi, ai sensi dell'art. 7 del CTS, e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche con offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- h) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal CTS.

3. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di non accettare donazioni o lasciti testamentari qualora la natura dei beni e/o le condizioni finanziarie attuali o previsionali della Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere.

TITOLO III

ORGANI E AMMINISTRAZIONE

Articolo 8 – Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- (a) il Consiglio di Amministrazione;
- (c) i Comitati
- (d) l'Organo di controllo e, ove nominato o previsto per legge, il revisore o Collegio dei revisori;

2. Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo. Fermo restando il diritto al rimborso alle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio per tutte le cariche sociali, può essere riconosciuto un compenso ai membri del Consiglio di Amministrazione che siano incaricati di svolgere specifiche attività, purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 9 – Composizione e nomina

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 cinque membri nominati come di seguito indicato:

- n. 3 membri nominati dai genitori dei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia e i

servizi socioeducativi, convocati dal Presidente in apposita assemblea elettiva;

- n. 2 membri nominati dall'Organo di Amministrazione dell'Associazione "Noi CuoreGiovane APS-ASD".

2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 (cinque) esercizi e scade con la riunione che approva il bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

6. I componenti del Consiglio di Amministrazione:

- sono sempre rieleggibili, senza interruzione;
- non hanno diritto a compenso ma unicamente al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle proprie funzioni e nell'interesse della Fondazione nella misura approvata dal Consiglio di Amministrazione.

7. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono:

- a) non trovarsi in situazioni di decadenza o ineleggibilità *ex art.* 2382 c.c.; non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; non aver riportato condanne penali passate in giudicato; non aver riportato sentenze di applicazione della pena su richiesta *ex art.* 444 c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) provvedere a mantenere correttamente i rapporti con il RUNTS trasmettendo annualmente la documentazione richiesta e aggiornando le informazioni ai sensi dell'art. 48 commi 1, 2 e 3, del CTS.

8. I membri del Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel RUNTS, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

9. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio di Amministrazione è generale e le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

10. Sono cause di decadenza dalla carica:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che abbiano arrecato danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle cause di incompatibilità ovvero di decadenza o ineleggibilità di cui al precedente comma 6, lett. a);
- i componenti del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano alle sedute per più di tre volte anche non consecutive possono essere dichiarati decaduti.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione stesso, il quale, in tal caso come in ogni altro caso di vacanza della carica di membro del Consiglio di Amministrazione, deve provvedere, rispettando le designazioni di cui al comma 2, alla cooptazione di altro/i consigliere/i che resterà in carica fino allo spirare del termine degli altri.

Articolo 10 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione definisce, in conformità agli scopi della Fondazione, gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione.

2. Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'amministrazione (c.d. ordinaria e straordinaria, senza limitazione alcuna) della Fondazione.

3. In particolare il Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente Statuto:

- a. stabilisce le linee generali dell'attività della Fondazione e gli obiettivi, nell'ambito degli scopi e delle attività;
- b. predispone i programmi dell'attività della Fondazione e ne monitora e verifica l'attuazione;
- c. nomina, al suo interno, il Presidente e il Vice Presidente per il tempo corrispondente al mandato dello stesso Consiglio di Amministrazione in carica;
- d. coopta i membri del Consiglio di Amministrazione in caso di dimissione o cessazione;
- e. definisce la struttura operativa della Fondazione;
- f. nomina, su proposta del Presidente, il personale direttivo della scuola e dei servizi attivati stabilendone compiti ed attribuzioni;
- g. conferisce incarichi professionali ed eventuali deleghe di funzioni a componenti del Consiglio di Amministrazione stesso;
- h. stipula le convenzioni con Enti privati ed Enti pubblici, tenendo conto delle forme di collaborazione previste dall'art. 55 del D.lgs. 117/2017, in linea con gli scopi del presente statuto e fermo restando l'autonomia dell'attività scolastica retta dalla normativa nazionale e regionale sulla parità
- i. delibera i contratti di locazione, di fornitura, di somministrazione, di affidamento di lavori, e i contratti relativi ai beni stabili ed ai mutui passivi;
- j. delibera sull'acquisto e alienazione di titoli e beni mobili, sull'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- k. delibera l'acquisto o l'alienazione di beni immobili patrimoniali con il voto favorevole di almeno quattro dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 207/2001;
- l. delibera l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari, di conti correnti postali;
- m. *delibera l'entità delle rette di frequenza della scuola, dei servizi socioeducativi e gli altri corrispettivi, tariffe o quote di compartecipazione ai costi per la fruizione dei servizi offerti nell'ambito delle attività di interesse generale;*
- n. approva annualmente il bilancio preventivo, il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, laddove previsto, e provvede al deposito annuale ai sensi dell'art. 48 del CTS;
- o. cura la tenuta dei libri della Fondazione;
- p. delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- q. approva i regolamenti interni e gli indirizzi fondamentali sull'attività della Fondazione;
- r. delibera in merito alle modifiche al presente Statuto nonché le operazioni straordinarie da sottoporre all'Autorità competente con il voto favorevole di almeno 4 componenti;
- s. delibera in merito allo scioglimento e alla devoluzione del patrimonio della Fondazione, secondo quanto previsto dalle norme di legge e dall'art. 20 del presente Statuto;
- t. costituisce e disciplina la struttura e le funzioni di eventuali uffici operativi e

- gestionali, con facoltà di delegare a essi particolari funzioni o attività;
- u. delibera sull'assunzione, sulla sospensione e sul licenziamento del personale e/o di collaboratori esterni, in conformità alle disposizioni previste dal CCNL e dal regolamento organico del personale;
 - v. delibera in merito alla costituzione dei comitati di cui all'art. 17;
 - w. delibera sulla partecipazione a reti associative e gli eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri enti o privati;
 - x. delibera, entro i limiti di cui all'art. 8 del CTS, i rimborsi delle spese da attribuire ai membri del Consiglio di Amministrazione e ai componenti degli eventuali Comitati;
 - y. ha facoltà di delegare parte dei propri poteri di gestione al Presidente o ad altri membri del Consiglio di Amministrazione preposti a singoli settori di attività;
 - z. adempie inoltre a tutte le funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e non riservate dalla legge e dallo Statuto ad altri organi dell'ente e delibera su tutti gli affari che interessano la Fondazione nel perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale statutariamente previste.

Articolo 11 – Convocazione e quorum

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente e si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove, purché in territorio italiano.

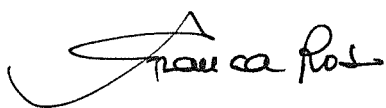
2. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione:

- di norma in seduta ordinaria almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio e per definire il programma di lavoro per l'anno successivo e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario od opportuno o quando ne è fatta richiesta, in forma scritta, da almeno un terzo dei membri dell'Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Consiglio di controllo o dal revisore (quest'ultimo se nominato);

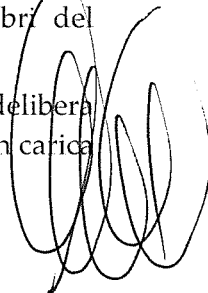
- mediante comunicazione scritta, nella quale sono indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e all'Organo di controllo o al revisore [quest'ultimo se nominato] almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di particolare urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima, sempre che sia consentito a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione di essere adeguatamente informati sugli argomenti da discutere.

La comunicazione scritta di convocazione può essere inviata con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuta ricezione (anche mediante dichiarazione scritta di ricevuta, eventualmente fatta pure pervenire con lo stesso mezzo), compresi il telegramma, il fax e la posta elettronica ordinaria o PEC, al domicilio o eventualmente al recapito, numero o indirizzo di posta elettronica fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni dei membri del Consiglio di Amministrazione. In caso di impossibilità del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato da uno qualsiasi dei membri del Consiglio di Amministrazione.

3. In mancanza di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando intervengono tutti i membri del Consiglio di Amministrazione in carica e i componenti dell'Organo di controllo o il revisore [questi ultimi se nominati].

 Franca Ros

 Beppe Marone



4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in assenza anche di questi, dal consigliere più anziano ovvero dal consigliere designato dagli intervenuti. Spetta a chi presiede il Consiglio di Amministrazione verificare la regolarità della riunione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiarare aperta e chiusa la seduta, dirigere, coordinare e regolare lo svolgimento della riunione e i relativi interventi, mettere in votazione le diverse proposte, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il Presidente o il Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, può invitare alle riunioni esperti e consulenti. Le persone invitate non hanno diritto di voto nemmeno consultivo.

5. Delle deliberazioni si redigerà verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale dovrà essere trascritto senza indugio nell'apposito libro delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

6. *Quorum* costitutivo. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica.

7. *Quorum* deliberativo. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

8. Sarà invece necessario il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica per deliberare l'acquisto o l'alienazione di immobili e la stipula di mutui garantiti da ipoteca su immobili della Fondazione. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente Statuto sociale che, per particolari deliberazioni, richiedono diverse specifiche maggioranze. Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno 4 dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, sempreché siano rispettati i principi di correttezza e buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti e comunque in conformità alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che il Presidente possa esattamente ed efficacemente accertare l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) che sia assicurata la contestualità temporale della partecipazione di tutti gli intervenuti con diritto di voto;

d) che il Presidente e il verbalizzante siano presenti nello stesso luogo;

e) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare su un piano di parità alla discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione degli argomenti dell'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

f) che, salvo il caso di riunione "totalitaria", siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli aventi diritto potranno intervenire.

È altresì consentito il collegamento spontaneo con mezzi autonomi: in questa ipotesi, salvo

sempre il caso di riunione "totalitaria", al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori, coloro che vogliono collegarsi autonomamente dovranno comunicare tale intenzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, indicando i mezzi e le modalità del collegamento stesso.

Nell'ipotesi in cui, all'ora prevista per l'inizio della riunione, per obiettivi motivi tecnici, non fosse possibile il collegamento audio o video, la riunione dovrà essere riconvocata per una data successiva. Nell'ipotesi in cui, durante lo svolgimento della riunione, per obiettivi motivi tecnici, venisse sospeso o interrotto il collegamento audio o video, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione. In caso di contestazione, potrà essere utilizzata quale prova della presenza dei membri del Consiglio di Amministrazione e di chiunque altro abbia titolo per partecipare, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione audio o video della conferenza.

Chi esprime il voto mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione si considera intervenuto all'adunanza.

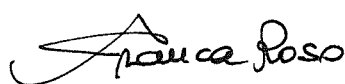
IL PRESIDENTE, IL VICE-PRESIDENTE, IL DIRETTORE

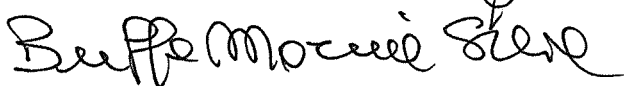
Articolo 12 – Il Presidente e il Vice-Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato tra i suoi membri per il tempo corrispondente al mandato dello stesso Consiglio di Amministrazione in carica ed è rieleggibile senza limiti di mandato.
2. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche per instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di rilasciare procure speciali o specifiche. Agisce e resiste avanti a qualsiasi Autorità amministrativa o giudiziaria, nominando avvocati e consulenti.
4. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le delibere, svolge un'azione di generale indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività della Fondazione, esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate anche in via generale dal Consiglio di Amministrazione e quelle di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di Amministrazione di volta in volta e per singoli affari, può firmare atti e aprire conti correnti per conto della Fondazione.
5. In caso di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne allo stesso per la ratifica nella prima seduta successiva.
6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vice-Presidente, la cui firma farà piena prova di fronte a terzi di detta assenza o impedimento temporaneo.

Articolo 13 – Il Segretario

1. Il Segretario, nominato dal Consiglio di Amministrazione, collabora con il Presidente:
 - alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
 - all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione degli atti amministrativi necessari e alla redazione dei verbali.





Articolo 14 – Il Referente Contabile

1. Il Referente Contabile è nominato dal Consiglio di Amministrazione e scelto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione stesso.
2. Egli custodisce la cassa con il relativo registro, ne riferisce al Consiglio di Amministrazione, cura la redazione dei bilanci.
3. Egli è il responsabile del maneggio del denaro dell'Amministrazione. È incaricato della regolare tenuta dei libri contabili e dell'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi.

Articolo 15 – Il Direttore della Fondazione

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore della Fondazione, anche all'interno del Consiglio di Amministrazione stesso, purché non sia il Presidente, stabilendone i compiti, le attribuzioni e il compenso, secondo le disposizioni previste dal CCNL.
2. Il Direttore della Fondazione è il responsabile operativo della Fondazione. Egli sovrintende all'organizzazione e alla gestione amministrativa della Fondazione, organizza e promuove le singole iniziative, predisponendo i mezzi e gli strumenti necessari per la loro concreta attuazione. Dà esecuzione, nelle materie di competenza, alle deliberazioni dell'Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.
3. Il Direttore della Fondazione è scelto tra persone di elevata qualificazione professionale e deve essere in possesso di titoli professionali e comprovata esperienza. Egli risponde del proprio operato direttamente al Consiglio di Amministrazione.
4. Il Direttore della Fondazione ha inoltre funzione di Dirigente Scolastico e si occupa della promozione delle attività educative e formative attraverso l'organizzazione e la gestione di scuola dell'infanzia e dei servizi socioeducativi e di tutti i servizi didattici e le attività connesse.

ORGANO DI CONTROLLO O REVISIONE

Articolo 16 – Organo di controllo o Revisione

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, ai sensi dell'art. 30 del CTS, un Organo di controllo, che può essere in forma collegiale o monocratica.
Se è collegiale, l'Organo di controllo è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti nominati dall'Assemblea dei Genitori che nomina altresì il Presidente dell'Organo di controllo.
2. I componenti restano in carica per 3 (tre) esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina, e possono essere riconfermati.
3. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti effettivi e almeno uno dei componenti supplenti.
4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
5. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di revisione. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

6. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai membri dell'Organo di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS la Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione. La revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro ministeriale. Diversamente la revisione viene affidata ad un Organo di revisione, collegiale o monocratico, la cui nomina segue le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2.

8. L'Organo di controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

9. Il Consiglio Amministrazione determina l'emolumento annuo dei membri dell'Organo di controllo al momento della loro nomina, per l'intero periodo di durata nella carica, ai sensi dell'art. 8 comma 3, lett. a), del CTS.

10. La Fondazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del CTS, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di controllo e/o revisione nonché ai dirigenti.

COMITATI

Articolo 17 – *Comitati*

1. L'Organo di Amministrazione può istituire Comitati con funzioni consultive, definendo i compiti, le attribuzioni e nominandone i componenti e il Presidente. I Comitati scadono con l'Organo di Amministrazione che li ha istituiti o entro il minor termine loro assegnato in sede di istituzione.

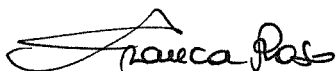
2. Ulteriori previsioni per la regolamentazione di tali organismi possono essere contenute nel Regolamento Generale, ove predisposto.

NORME GENERALI

Articolo 18 – *Esercizio e bilancio*

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico dell'esercizio relativo all'esercizio finanziario precedente, secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale previsto dall'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri

 Franca Pass

13
 Beppe Morini

dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

3. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa al bilancio.

4. Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del CTS, il Consiglio di Amministrazione dovrà, altresì, predisporre e approvare il bilancio sociale, ogni anno entro i termini di approvazione del bilancio d'esercizio di cui al precedente comma 2 e adempiere agli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 14 del CTS.

5. Il bilancio consuntivo e quello sociale, quando redatto ai sensi del precedente comma, devono essere depositati all'Ufficio competente del RUNTS ai sensi dell'art. 48, comma 3, del CTS.

6. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, membri dell'Organo di Amministrazione e altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del CTS.

Articolo 19 – Modifiche statutarie e operazioni straordinarie

1. Le modifiche statutarie e le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione della Fondazione, nonché ogni altra operazione straordinaria, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di 4 membri.

2. Tali operazioni così come quella di cui al successivo articolo, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del CTS, devono essere iscritte nel RUNTS.

3. Le modifiche statutarie potranno riguardare l'assetto organizzativo della Fondazione; in ogni caso dovranno essere coerenti con la realizzazione dello scopo e delle finalità della Fondazione e dovranno essere strumentali rispetto ai fini della Fondazione.

4. Sono in ogni caso salvi i controlli dell'Autorità Governativa.

Articolo 20 – Libri Sociali

1. La Fondazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- il registro dei volontari.

2. I libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione, demandando i relativi compiti al Segretario che opera sotto la responsabilità del Consiglio di Amministrazione stesso; i libri delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di controllo sono tenuti a cura dell'Organo stesso.

Articolo 21 – Scioglimento ed estinzione

1. La Fondazione si estingue nei casi previsti dall'art. 27 c.c. Il verificarsi di una delle cause ivi indicate è dichiarato dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di 4 membri.

2. La Fondazione può inoltre essere sciolta con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta con il voto favorevole di un numero di membri non inferiore a 4.

3. Nei casi sopra indicati il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri e i compensi spettanti.

4. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del CTS, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 22 – Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e di ogni altra fonte normativa in materia.

Articolo 23 – Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, la Fondazione è disciplinata dalle norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore, ed in particolare, la Legge 106/2026 e il D.lgs. 117/2017, nonché dal Codice Civile in materia di persone giuridiche private e dalle disposizioni di legge in quanto applicabili.

Franca Rosa

Bufile Marina Sere

